

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANNELLA, CRISTALDI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla « Missione Arcobaleno »

Presentata il 27 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, volta alla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla « Missione Arcobaleno », nasce dall'esigenza di fare chiarezza su una delle missioni umanitarie più importanti che ha visto il nostro Paese protagonista. Voluta nel 1999 dal Governo D'Alema, l'iniziativa mirava a sostenere la popolazione kosovara che, sotto la dittatura del serbo Milosevic, versava in condizioni gravissime.

La proposta di legge prende le mosse dalla notizia diffusa dalla stampa secondo la quale sono stati inviati una ventina di inviti a comparire dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari a gran parte dei coinvolti nelle indagini sulla « Missione Arcobaleno ». L'azione della

magistratura riguarda presunte irregolarità sia nella gestione della missione stessa sia nelle forniture delle divise dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile attraverso la società *no-profit* CESAR che sembrerebbe facesse capo a uomini della stessa protezione civile.

Gli avvenimenti sopraesposti non rappresentano che l'ultimo capitolo di una vicenda che prese l'avvio già quando la stampa italiana, attraverso il settimanale *Panorama*, documentò scene di furti e saccheggi di varia entità avvenuti nel corso dell'operazione. In seguito, nel gennaio 2000, furono arrestati il capo della « Missione Arcobaleno » e diversi altri responsabili del campo profughi e della protezione civile. Ciò determinò l'inquietante dichiarazione rilasciata dal procuratore della Re-

pubblica di Bari, dottor Dibitonto, secondo cui gli aiuti erano nelle mani della mafia (Quotidiano di Brindisi, 25 gennaio 2000).

Per tutto quanto detto, dunque, onorevoli colleghi, nasce la opportunità, condivisibile da più parti, di far luce sull'uso degli aiuti umanitari inviati nella penisola balcanica nonché sul grado di responsa-

bilità in ordine ai soggetti coinvolti nella vicenda, peraltro in quel momento destinatari di incarichi di elevata responsabilità. Una commissione di inchiesta necessaria, quindi, che fornirebbe ulteriori elementi di indagine sugli obiettivi che detta missione si era prefissata ma che oggi mostra più ombre che luci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla « Missione Arcobaleno », missione compiuta nell'anno 1999 in Kosovo e finalizzata, in particolare, all'attuazione di compiti umanitari, di protezione civile e di aiuto alla popolazione civile costretta all'esodo a seguito dei bombardamenti della NATO deliberati contro il governo dell'allora *leader* serbo Slobodan Milosevic.

2. La Commissione ha il compito di verificare come fu condotta la gestione amministrativa della « Missione Arcobaleno », ivi compresi gli acquisti delle forniture necessarie per il personale impegnato. La Commissione, in particolare:

a) accerta la regolarità del funzionamento della missione, in tutte le attività che l'hanno caratterizzata;

b) verifica la regolarità delle procedure, dei modi e delle forme relative alle forniture delle divise dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile;

c) riferisce al Parlamento, con apposita relazione al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge, al suo interno, il presidente, a maggioranza assoluta dei suoi membri, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi, anche inquirenti.

ART. 4.

(Funzionamento della Commissione).

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione si avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

ART. 5.

(Relazioni).

1. La Commissione, al termine del primo anno della propria attività, presenta

al Parlamento una relazione sui risultati degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

ART. 6.

(Conclusioni dei lavori).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data del suo insediamento.

€ 0,26



14PDL0036950